

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 187/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 147/CGF – RIUNIONE DEL 5 FEBBRAIO 2010

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Greco – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE MARIO BARWUAH BALOTELLI SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/INTERNAZIONALE DEL 6.1.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 166 del 7.1.2010)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Chievo Verona/Internazionale, disputato in data 6 gennaio 2010 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Mario Barwuah Balotelli l'ammenda di € 7.000,00 per aver, al 43° del secondo tempo, uscendo dal terreno di giuoco a seguito di sua sostituzione, rivolto ripetutamente un applauso provocatorio nei confronti del pubblico.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Internazionale Milano S.p.A., la quale lamenta, in via preliminare, l'inammissibilità della relazione redatta dalla Procura Federale quale prova della condotta del calciatore Balotelli, in quanto tale relazione ha ad oggetto fatti di gara che esulano dal potere di indagine e di iniziativa disciplinare della Procura e che competono esclusivamente all'arbitro. La Società ha aggiunto, altresì, che gesti come quelli del giocatore in questione non sono mai stati sanzionati e che, nel caso di specie, l'applauso del Sig. Balotelli deve essere necessariamente considerato come una conseguenza dell'atteggiamento razzista del pubblico. Pertanto, la Società ha richiesto l'accertamento dell'inammissibilità della relazione della Procura Federale e del difetto di giurisdizione del Giudice sportivo a giudicare della materia erroneamente ed invalidamente sottoposta al suo giudizio, nonché la revoca della sanzione inflitta.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 5 febbraio 2010, è presente l'Avv. Capellini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, in relazione all'eccezione preliminare avanzata dalla Società, precisa che la giurisdizione dell'arbitro è esclusiva soltanto per ciò che avviene sul terreno di giuoco e nell'ambito dello svolgimento della gara sportiva. Atteso che il gesto del Sig. Balotelli è avvenuto al di fuori dell'ambito di giuoco, in quanto rivolto verso il pubblico ed a sostituzione già avvenuta, la Procura Federale era pienamente legittimata a rilevare e comunicare gli eventi

verificatisi. Per questi motivi l'eccezione della Società in ordine alla inammissibilità della relazione redatta dalla Procura Federale deve ritenersi infondata.

Ciò nondimeno, quanto al merito, la Corte rileva la non congruità della sanzione emessa dal Giudice Sportivo in relazione alla reale gravità dei fatti, in quanto il gesto ironicamente plaudente del Sig. Balotelli, seppur di certo inopportuno siccome, tra l'altro, rivolto al pubblico e quindi potenzialmente idoneo ad accendere gli animi, non può essere considerato come gesto intrinsecamente provocatorio, considerato anche l'atteggiamento non certo accomodante già dimostrato dal pubblico nei confronti del calciatore.

In separata sede, poi, dovranno essere eventualmente apprezzate le pubbliche dichiarazioni del calciatore circa la tifoseria veronese.

La sanzione pecuniaria, pertanto, può essere congruamente ridotta.

Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso, riduce l'ammenda inflitta al calciatore Mario Barwuah Balotelli ad €2.000,00 e dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma l'11 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete